



**Diritto all'ambiente**<sup>®</sup>  
www.dirittoambientecorsi e formazione.net

**corsi & formazione**

## SEMINARIO



# **TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE**<sup>®</sup>

**le norme procedurali penali applicate alla normativa ambientale  
alla luce del T.U. ambientale revisionato  
con il D.lgs n. 205/10 ed il SISTRI.  
Accenni in ordine ai futuri reati ambientali approvati posti dal  
recepimento della Direttiva 2008/99/CE**

**Roma – 24 giugno 2011  
Centro Congressi “Gli Archi” – Largo S. Lucia Filippini n. 20**

**Docente:  
Dott. Maurizio Santoloci (magistrato)**

Il seminario ha ottenuto 7 crediti formativi per gli avvocati a livello nazionale

**PER INFORMAZIONI VISITA IL SITO DEL CORSO:  
<http://seminario.dirittoambiente.net/>**

*(“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” è un marchio registrato con il n. RM/2005/C/005420 presso la Camera di Commercio di Roma da “Diritto all’Ambiente” e tutelato dalla legge sulla protezione dei marchi e del copyright anche in sede penale)*

Quota di adesione ordinaria al pubblico per la giornata di seminario  
€ 350,00 + IVA (totale € 420,00)

**Quota di adesione riservata agli**  
**ISCRITTI UNPISI**  
**per la giornata di seminario € 120,00**  
**+ IVA 20% in aggiunta non dovuta se la fattura va intestata ad Ente pubblico,**  
**mentre è dovuta per singole iscrizioni personali con fattura intestata a privati**  
**La quota di iscrizione comprende la fornitura del libro**  
**“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” del valore di € 47,00**

*Offerta valida per iscrizioni fino al 15 giugno 2011*  
*con pagamento anticipato*

***PER ADERIRE COMPILARE IL MODULO SOTTOSTANTE***  
***ed inviarlo via fax al n. 0744/301609 o via mail a [formazione@dirittoambiente.net](mailto:formazione@dirittoambiente.net)***

**A tutti i partecipanti viene rilasciato attestato di partecipazione firmato dal docente.**

Tecniche pratico-operative per la PG ambientale. Cosa deve fare in concreto su strada, in campagna ed in azienda un operatore di polizia giudiziaria in caso di illecito ambientale: dal primo atto operativo al dibattimento.

"Tecnica di Polizia Giudiziaria ambientale" è un corso storico di "Diritto all'Ambiente - Corsi & Formazione" curato Dott. Maurizio Santoloci, ed oggi è un sistema didattico tracciato alla luce del nuovo T.U. (modificato dal D.lgs n. 205/10) e delle altre norme ambientali vigenti coniugate con le complesse regole di procedura penale. Un seminario pratico e schietto: le complesse procedure penali pratico/operative lette e coordinate con le norme ambientali. Le tematiche sono trattate in modo semplificato e risultano utili sia per utenti in fase di preparazione iniziale, sia come riqualificazione professionale per personale già operante ma con obiettivi di crescita professionale ed infine con finalità di alta e particolare specializzazione per operatori già esperti. Il seminario è anche utile per tecnici con funzioni di polizia marginali e dunque solo parzialmente impegnati nel campo dei controlli e della vigilanza. Il relatore si presenta con un proprio bagaglio didattico personale e multimediale inconfondibile, oggetto di maldestre azioni di plagio ed infelici tentativi di clonazione continui, ed è abituato a relazionare a giovani operatori di polizia appena entrati in servizio ed a personale di massima specializzazione impegnato in azioni di contrasto al crimine organizzato. Con un filo conduttore semplice e chiaro per tutti. Il corso si presenta aggiornato e rinnovato con le modifiche apportate su diverse parti del T.U. ambientale, fino all'ultima importante riforma operata dal D.Lgs n. 205/10 sulla parte quarta in materia di rifiuti. Verranno esposti anche diversi principi relativi al SISTRI ed accenni sui futuri reati ambientali derivanti dal recedimento della direttiva 2008/99/CE. Il seminario, anche nella attuale edizione, si conferma come l'ulteriore frutto di un'idea di comunicazione didattica (ed editoriale) nata circa 26 anni fa quando l'autore, giovane pretore impegnato "sul campo" con le forze di polizia nelle azioni di contrasto a bracconieri, incendiari e speculatori edilizi, ha iniziato ad impostare spunti di riflessione e di didattica tra regole del codice di procedura e le nozioni delle allora prime leggi ambientali. Questo seminario non è un appuntamento universitario o di alta dottrina teorica. Non è un evento dottrinario. Non è una illustrazione codicistica. Non è un momento di esposizione di alti principi universitari. E' un seminario da campagna con gli stivali ai piedi. Per chi lavora sul campo con gli stivali ai piedi. Finalizzato a decodificare in termini chiari e semplici una normativa ambientale che ormai è un groviglio intricato e reso ancora più complesso dalle riforme varate in questo ultimissimo periodo. Con una attenzione particolare anche alle regole procedurali penali ed alla evoluzione della giurisprudenza in tutti i settori giuridici ambientali. "

## **PROGRAMMA**

**1) Crimini ambientali:** un inquadramento di posizionamento generale sulla situazione attuale dei crimini ambientali entro il quale opera oggi la polizia giudiziaria competente nel settore; la criminalità ambientale per condivisione sociale, la criminalità ambientale associata, la criminalità ambientale organizzata. Ruoli e strategie di chi delinque nel settore, e la interattività tra i vari livelli di violazioni di legge. I crimini palesi e quelli “in bianco”. Il ruolo delle polizie locali e delle polizie statali; la funzione degli enti amministrativi.

### **2) La competenza della polizia giudiziaria in relazione ai reati ambientali tra prassi, regole ed equivoci interpretativi**

- La competenza trasversale di tutti gli organi di PG per tutti i reati ambientali: un esame ragionato degli equivoci interpretativi sulle competenze per l'accertamento dei reati in materia di rifiuti ed acque provocati dal D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 revisionato con il D.lgs n. 205/10.
- La circolare del Ministero dell'Interno sul riparto delle competenze delle polizie nazionali e locali e la presunta esclusione della polizia provinciale dall'accertamento dei reati ambientali: un rilevante equivoco interpretativo
- La posizione storica della Cassazione sulla trasversalità della competenza
- Gli organi di polizia specializzati e gli organi non specializzati: competenze e rapporti operativi
- Gli organi di polizia statali e locali: competenze e rapporti operativi
- Gli ausiliari di PG per integrazione su aspetti tecnici e specifici
- I prelievi: possibili potenzialmente ad opera di tutti gli organi di PG

### **3) Gli illeciti in materia ambientale: amministrativi e penali**

#### **4) Gli illeciti penali: concetti generali; la rilevanza primaria dell'elemento soggettivo del reato nella fase delle indagini di P.G.**

- Il concetto di illecito penale
- Delitti e contravvenzioni: differenze strutturali e conseguenze sulla procedura ed operatività della polizia giudiziaria
- Gli elementi costitutivi del reato: oggettivi e soggettivi
- Approfondimento sull'elemento oggettivo in sede di accertamento di PG
- Particolare sviluppo ed approfondimento sull'elemento soggettivo, spesso trascurato dalla PG
- Il dolo e la colpa: elementi essenziali in sede di indagine che devono essere documentati e sviluppati in successiva comunicazione di notizia di reato
- Il dolo eventuale: concetto particolarmente importante nei reati di inquinamento idrico
- Il dolo e la colpa devono essere sviluppati nella comunicazione di notizia di reato? L'organo di PG deve restare estraneo dalle argomentazioni sull'elemento soggettivo o deve invece prendere posizione specifica?

### **5) La polizia giudiziaria in particolare**

- Il rapporto tra PG e pubblico ministero
- Le funzioni e la operatività autonoma della PG: una fase procedurale riservata alla diretta iniziativa della polizia giudiziaria prima dell'intervento del PM
- Disciplina procedurale della fase autonoma, poteri e doveri della PG
- Le attività di iniziativa della PG nella filiera logica procedurale prevista dal codice di procedura penale
- Prendere notizia del reato in via diretta ed autonoma e su denuncia esterna
- Impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze: funzione primaria della PG
- Sviluppo del concetto inerente il dovere di impedire le conseguenze ulteriori del reato in relazione agli illeciti ambientali ed in relazione ai reati in stato di tentativo, in via di consumazione ed in relazione a reati già consumati
- La ricerca degli autori del reato; il problema specifico dei reati ambientali realizzati a livello aziendale e la titolarità conseguente
- Assicurazione delle fonti di prova e metodologie connesse con i reati ambientali
- Differenza fondamentale a livello pratico ed operativo tra assicurare le "prove" ed assicurare le "fonti di prova"; concetti specifici relativi e conseguenze procedurali
- La prassi errata di continuare ad assicurare le "prove" secondo il pregresso codice procedurale e la necessità di operare per assicurare le "fonti di prova" in linea con il codice procedurale vigente: esempi pratici per illustrare i casi concreti e le diverse conseguenti procedurali
- Accenni sul connesso concetto di "atti irripetibili" e di prova che si forma in dibattimento (i principio specifici saranno approfonditi in successivi moduli)

### **6) Gli ausiliari di polizia giudiziaria**

- Le "persone idonee" previste in ausilio degli operatori di PG (comunemente indicati come "ausiliari di PG")
- L'estrema utilità degli "ausiliari di PG" nel campo dei reati ambientali
- Chi sono i possibili soggetti destinatari della nomina
- Natura e conseguenze della nomina, tempi e modalità di attuazione, il verbale e la prassi connessa
- L'evoluzione dell' "ausiliario" in "consulente del PM" per operazioni impegnative e tempi lunghi
- Gli "ausiliari" nominati presso altro organo di PG, presso organo amministrativo o individuati in privati; il rapporto diversificato tra collaborazione tecnica tra diversi organi pubblici e la nomina di ausiliario (ad esempio tecnico comunale, tecnico ARPA etc...)

### **7) Acquisizione di notizia di reato**

- L'acquisizione in via autonoma e di propria iniziativa
- La denuncia; la querela; il referto
- Le denunce anonime: esatta disciplina giuridica e validità per attivare indagini non invasive; la giurisprudenza della Cassazione

### **8) L'importanza della giurisprudenza per la P.G.**

- Differenza tra giurisprudenza di “merito” e di “legittimità”
- Le conseguenze dirette delle sentenze non solo per avvocati e magistrati ma anche per gli operatori di PG
- I principi sostanziali e procedurali dedotti dalle sentenze di primario interesse per la PG
- Che valore riveste la giurisprudenza nella fase delle indagini per ciascun operatore di PG? Una linea metodologica per leggere ed applicare in pratica le sentenze, anche in relazione alla diversità di organo giudiziario ed in caso di pronunce antitetiche
- Le sentenze vanno citate nei verbali e nelle comunicazioni di notizie di reato?

### **9) La comunicazione di notizia di reato alla magistratura**

- La finalità specifica della comunicazione di notizia di reato al PM
- La genesi della comunicazione come atto finale dopo una serie di atti preventivi di accertamento per i reati previsti nel D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 revisionato con il D.lgs n. 205/10 e nelle altre normative ambientali
- Approfondimento della struttura compositiva della comunicazione: gli allegati “separati” non solo in senso materiale ma anche in senso giuridico; le conseguenze procedurali
- La comunicazione di notizia di reato come atto che non potrà mai assolutamente essere inserita nel fascicolo del dibattimento; gli allegati come possibili atti irripetibili che possono essere inseriti nel fascicolo del giudice
- La comunicazione di notizia di reato deve essere breve e sommaria o deve esporre in modo esaustivo e completo ogni aspetto del caso?
- La differenza tra l'attuale comunicazione di notizia di reato ed il pregresso “rapporto” di polizia: differenze sostanziali e profondamente sostanziali
- Gli errori procedurali connessi alla prassi di applicare ancora principi connessi al vecchio “rapporto”
- L'organo di PG deve prendere posizione nella comunicazione ed ipotizzare un reato specifico? O deve limitarsi ad “esporre i fatti”? Ipotesi di protocollo da seguire in sede di redazione pratica della comunicazione.
- La comunicazione è atto del singolo operatore di PG che ha eseguito gli accertamenti o va redatta a cura del dirigente o superiore gerarchico?

### **10) Il rapporto operativo tra P.M. e P.G.**

- I primi contatti diretti
- La sfera di autonomia operativa per la P.G. prevista dal codice di procedura
- Gli atti tipici di iniziativa della P.G.
- La individuazione delle “fonti di prova”
- Sommarie informazioni dalla persona sottoposta alle indagini
- Sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini
- Accertamenti urgenti sui luoghi e sulle cose

**11) L'operatività delle indagini di polizia giudiziaria in relazione al futuro epilogo dibattimentale – Gli atti irripetibili**

- Le fasi della operatività della P.G.
- La redazione degli atti nell'immediatezza dei fatti: ipotesi di protocollo di intervento e redazione di atti
- In sede di prime indagini si formano gli atti che giungeranno in dibattimento
- Il rapporto tra PG e PM e la necessità per l'operatore di polizia di redigere atti validi ed utili per il PM in vista del futuro epilogo dibattimentale
- La differenza tra PM e giudice nella lettura degli atti: il filtro degli "atti irripetibili", unici documenti utilizzabili in giudizio (mentre il PM utilizza ogni tipo di atto purchè rituale)
- Il concetto di "atti irripetibili" e la differenza con gli altri atti "ordinari"

**12) La deposizione testimoniale dell'operatore di polizia giudiziaria in aula di udienza: punto fondamentale del dibattimento penale**

- La fase testimoniale come punto essenziale e spesso sottovalutato
- La testimonianza diretta e non "delegabile" al dirigente o superiore dal singolo operatore di PG che ha svolto le indagini

**13) Le annotazioni**

- Le annotazioni come atto diretto della P.G.
- La struttura formale della annotazione
- L'utilità in sede di esame da parte del PM e l'uso in sede processuale
- La differenza con la "relazione di servizio"

**14) Approfondimento: i poteri degli organi addetti ai controlli delineati in modo specifico nel D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 revisionato con D.lgs n. 205/10 – L'ispezione amministrativa (con perquisizione formale conseguente ai sensi del C.P.P. in caso di ostacoli o dinieghi)**

- La differenza tra i controlli amministrativi preventivi ed i controlli a fini sanzionatori entro il contesto del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 revisionato con il D.lgs n. 205/10
- La verifica aziendale: alcuni punti di disciplina specifica
- I poteri e le prassi per gli organi addetti ai controlli
- Il controllo sul ciclo produttivo e la verifica mediante prelievo di campioni
- L'obbligo del titolare dello scarico di fornire le informazioni richieste

**15) Differenza tra perquisizione penale e perquisizione amministrativa – La perquisizione amministrativa ex art. 13 legge 689/81 deve essere autorizzata con provvedimento di un giudice o di un pubblico ministero?**

**16) Le perquisizioni nei reati previsti dal D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 revisionato con D.lgs n. 205/10 e negli altri reati ambientali ai sensi del codice di procedura penale**

- La “perquisizione” tecnica di iniziativa della P.G.: differenza tra (diffusa) prassi di uso comune di natura irrituale e specifica disciplina prevista dal C.P.P.
- La perquisizione come atto invasivo eccezionale gerarchicamente riservata al magistrato e, in deroga, alla PG
- La perquisizione della P.G. come mezzo di ricerca della prova in relazione ad una ipotesi di reato; la irrilevanza della “fonte confidenziale” senza base concreta logico-induttiva
- La illegittimità della perquisizione per ricercare reati
- La differenza tra perquisizione in senso stretto prevista dal C.P.P. ed altre procedure apparentemente simili (ad es. controllo alla frontiera)
- La differenza ed il confine tra perquisizione ed ispezione personale o dei luoghi
- La verbalizzazione: atto sempre necessario e contestuale

**17) L'importanza del sequestro nel contesto dei reati previsti dal D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 revisionato con D.lgs n. 205/10 e negli altri reati ambientali**

- Il sequestro come atto che consente di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze ed assicurare la fonte di prova del reato
- I due tipi di sequestro previsti dal codice di procedura penale
- Il sequestro come atto previsto nella sfera procedurale di iniziativa da parte della PG
- Il verbale di sequestro: un importante atto “irripetibile” che è utilizzabile nel fascicolo del dibattimento
- I sigilli: natura e struttura giuridica; il concetto di sigillo; chi è abilitato ad apporre i sigilli; il concetto di violazione di sigilli
- L'importanza e doverosità del sequestro nei reati ambientali in due documenti istituzionali
- Giurisprudenza in materia di sequestri.

**18) Qualche problema interpretativo in ordine al sequestro**

- Deve essere la PG o il PM ad eseguire il sequestro?
- La responsabilità del singolo operatore di PG per danni in caso di sequestro non convalidato; la responsabilità omissiva per sequestro doveroso non realizzato
- Il sequestro presso grandi insediamenti
- Il sequestro deve essere eseguito solo dagli ufficiali di P.G. o può essere eseguito anche dagli agenti?
- Il verbale di sequestro penale deve essere lungo o breve? E può essere integrato con foto normali o digitali?

**19) I prelievi e le analisi in materia di inquinamento idrico e da rifiuti operati dai tecnici amministrativi e dagli organi di polizia giudiziaria “non tecnici”: rispettive discipline giuridiche e procedurali**

- Disciplina giuridica generale dei prelievi ed analisi in materia di acque e rifiuti
- I prelievi e le analisi operati per fini preventivi, autorizzatori e gestionali da parte delle ARPA degli enti amministrativi competenti: principi, disciplina, procedure, nullità, competenze
- I prelievi e le analisi operati in flagranza di reato da parte anche di organi di polizia giudiziaria statali o locali “non tecnici” in via di urgenza: principi, disciplina, procedure, nullità, competenze
- I prelievi e le analisi operati in flagranza di reato da parte anche di organi di polizia giudiziaria statali o locali “non tecnici” in via di urgenza: prova atipica operata nel contesto del codice di procedura penale – Costruzione giuridica e procedurale specifica
- \* Il rapporto funzionale, operativo, procedurale e di principio tra tecnici ARPA ed operatori di polizia giudiziaria statale o locale in sede di indagini – Le interattività e le conseguenze pratiche procedurali in sede sanzionatoria amministrativa e processuale penale
- Il referto di analisi del laboratorio: atto irripetibili in sede penale? A quali condizioni?
- Il delicato rapporto operativo/procedurale tra chi esegue i prelievi e l'analista di laboratorio: le importanti conseguenze procedurali penali in relazione alle diverse ipotesi di medesima identità soggettiva e funzionale dei soggetti operanti o di non coincidenza tra i medesimi
- le garanzie difensive in sede di prelievo ed analisi – Le notifiche preventive tra prassi anomale e precise regole procedurali
- Il numero dei campioni e la relativa disciplina entro i diversi contesti amministrativi preventivi e sanzionatori
- L'accertamento dell'elemento soggettivo dopo i prelievi ed analisi in caso di reato: procedura spesso omessa e fonte di frequenti inutilità procedurali sostanziali delle analisi – Chi fa cosa nel relativo accertamento

**20) I rilievi fotografici nella denuncia per i reati previsti dal D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 revisionato con D.lgs n. 205/10 e negli altri reati ambientali**

- L'importanza dei rilievi fotografici nei reati ambientali
- Un utile contributo in retrospettiva nel carteggio dibattimentale
- La finalità di cristallizzare lo stato dei fatti e rendere immutabili le fonti di prova
- Le foto: atti irripetibili importanti utilizzabili in dibattimento
- La costruzione giuridica della Cassazione sulle foto: prima i fascicoli fotografici, poi i verbali con immagini fotografiche
- Sono utilizzabili le foto realizzate con macchine digitali? Serve il datario? Sono necessarie macchine particolari?
- L'uso dei filmati a livello procedurale; è possibile estrarre immagini da filmati?

**21) Le strutture dei verbali**

- Ipotesi concrete di verbalizzazione
- Gli equivoci sui verbali “posticipati” per prassi tollerate ma illegali
- Come e dove realizzare i verbali



**22) Gli atti amministrativi illegittimi: il principio della disapplicazione penale ed i riflessi per la P.G.**

- Cosa deve fare un organo di P.G. di fronte ad un'opera o un'attività avviata sulla base di un atto palesemente illegittimo della Pubblica Amministrazione?
- Un esame dei casi esaminati dalla giurisprudenza in particolare nei casi di edilizia illegale e gestione rifiuti in materia di disapplicazione penale
- Il ruolo ed i protocolli per la P.G. in questa procedura

**23) Le fasi del processo penale**

- La conclusione delle indagini e la decisione del PM
- L'udienza preliminare
- La richiesta di rinvio a giudizio
- Lo svolgimento dell'udienza preliminare
- La decisione del GUP
- Procedimento davanti al Tribunale monocratico – La riforma del giudice unico
- La formazione della prova in sede dibattimentale: il ruolo della PG in questa delicata fase
- La verità reale e la verità processuale: il contributo delle procedure seguito per la corretta definizione del processo; esempi concreti
- La fase della pubblicazione delle prove: i riflessi diretti per l'attività della PG e l'importanza degli atti irripetibili prodotti al PM

**24) Esame di alcuni aspetti specifici del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 revisionato con D.lgs n. 205/10 con particolare riferimento alla nozione di rifiuto, sottoprodotto ex materia prima secondaria, rifiuti cessati: trasporto rifiuti e SISTRI; depositi temporanei, stoccaggi e discariche; concetto di scarico e rifiuto liquido; illegalità connesse.**

**25) Esame sommario delle principali normative ambientali lette alla luce dei principi procedurali di interesse per la PG – Il danno ambientale come concetto pratico-applicativo nella realtà operativa quotidiana (concetto, procedure, reati connessi) – Ma esiste veramente un reato di danno ambientale? – Il reato di inquinamento idrico diretto ancora inesistente nel nostro sistema giuridico**

**26) Cenni su principi generali dei maggiori reati ambientali connessi al confine scarico/rifiuti liquidi, gestione rifiuti, regole sugli scarichi, trasporto e smaltimento/recupero rifiuti, nozione di sottoprodotto e materia prima secondaria, depositi e stoccaggi, rifiuti edili da demolizione, terre e rocce da scavo, vinacce, rifiuti in mare, liquami zootecnici ed altri temi di interesse specifico dell'amministrazione richiedente il corso.**

27) Cenni allo *schema* di decreto legislativo che recepisce la Direttiva 2008/99/CE sulla *tutela penale dell'ambiente*, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 aprile 2011:

a) introduzione nel codice penale di nuove figure contravvenzionali a tutela delle specie animali e vegetali selvatiche protette, nonché del loro habitat (art. 727 *bis*: “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”; art. 733 *bis*: “Danneggiamento di *habitat*”);

b) inserimento tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (nel nuovo art. 25 *decies* d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231), oltre che delle predette contravvenzioni di cui ai nuovi artt. 727 *bis* e 733 *bis* c.p., dei reati ambientali previsti dagli artt. 29 *quattordices*, 137, 256, 257 258, co. 4, 259, co. 1, 260, 260 *bis* e 279 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

---

Seminario promosso da “Diritto all'ambiente – Corsi & Formazione” srl  
Via Donato Bramante n. 103 – 05100 Terni  
Tel. 0744/301558 – fax 0744/301609  
mail : [formazione@dirittoambiente.net](mailto:formazione@dirittoambiente.net)

## ORARI

della giornata di seminario

- ore 09:00 registrazione dei partecipanti;
- ore 09:30 inizio lavori in sala congressi;
- ore 11:00 coffee break;
- ore 11:30 ripresa lavori;
- ore 13:00 lunch con i docenti in un ristorante tra Piazza Navona ed il Pantheon;
- ore 14:00 ripresa lavori;
- ore 17:00 fine lavori.

A tutti i partecipanti viene fornito come materiale anche il libro omonimo al corso “Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale” di Maurizio Santoloci (edizione 2011)



**Compilare il presente modulo ed inviarlo via fax al n. 0744/301609**  
o via mail a: [formazione@dirittoambiente.net](mailto:formazione@dirittoambiente.net)

*Alla segreteria di Diritto all'ambiente – Corsi & Formazione*

*Intendo aderire alla offerta per gli ISCRITTI UNPISI per la iscrizione al seminario del 24 giugno 2011 “TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE”*

**Quota di adesione speciale**  
**per la giornata di seminario € 120,00**

**IVA 20% in aggiunta non dovuta se la fattura va intestata ad Ente pubblico,**  
mentre è dovuta per singole iscrizioni personali con fattura intestata a privati

**Invio anticipatamente tale somma entro il 15 giugno 2011** scegliendo questa formula:

**O Pagamento tramite bonifico bancario intestato a:**

“Diritto all’Ambiente – Corsi & Formazione S.r.l.” – Cassa di Risparmio di Orvieto  
Conto corrente n. 80479 - Codice Iban: IT 53 Z 06220 14404 000000080479

**O Versamento con conto corrente postale** da attivarsi su:

Conto Corrente Postale intestato a “Diritto all’Ambiente – Corsi & Formazione S.r.l.”  
Via Bramante n° 103 05100 Terni - Conto n. 000076565217

Nome \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

*Fattura intestata ad ente pubblico? Dati esatti:* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma

**Per i contatti:** Tel. 0744/437518 - Cellulare: 328/7331910  
e-mail: [formazione@dirittoambiente.net](mailto:formazione@dirittoambiente.net)